(N. 33)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PAPALIA, PICCHIOTTI, ANGELINI Nicola, SAMMARTINO e LEONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1953

Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, abrogando l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 233, dispone che le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero dei posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi ed alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

Con l'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si disponeva invece che la eventuale maggiore disponibilità di posti in Corte di appello ed in Corte di cassazione, che si verificava durante l'anno, veniva attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 maggio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Il citato articolo 2 disponeva altresì che nelle promozioni in Corte di appello i cinque decimi devoluti ai magistrati promovibili per scrutinio venivano attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto ed un decimo ai promovibili per merito.

Nella prima attuazione della legge del 18 novembre 1952, n. 1794, si va constatando che, bandendosi i concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Cassazione non oltre il 15 gennaio di ogni anno (articolo 3 citata legge del 18 novembre 1952, n. 1794), ed esaurendosi i concorsi entro il luglio successivo, tutti i posti, che vanno rendendosi vacanti entro i mesi seguenti dell'anno medesimo, rimangono scoperti, in attesa dell'esito del concorso, che si bandirà entro il 15 gennaio dell'anno successivo, il che si riflette sul buon andamento del servizio.

Invero col decreto legislativo luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 233, si volle appunto eliminare siffatto inconveniente, utilizzando,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nel verificarsi delle vacanze durante l'anno, i magistrati compresi nella graduatoria del concorso.

Si potrebbe obiettare che, trattandosi di concorso, i posti da assegnare non possono superare il numero indicato nel decreto ministeriale, col quale il concorso è stato indetto; a tale rilievo si risponde che, essendo il concorso bandito all'inizio dell'anno, non è possibile prevedere con precisione quante vacanze si verificheranno per cause diverse sino al 31 dicembre e quindi vengono presi in considerazione solo i posti occupati da coloro che per limiti di età entro l'anno dovranno essere collocati a riposo.

Ma se per altre cause si verificherà un maggior numero di vacanze, non vi è motivo di non coprirle con i magistrati compresi nella graduatoria del concorso dello stesso anno, anzichè lasciarle scoperte per oltre un anno, cioè fino all'espletamento del nuovo concorso.

Facendo in parte rivivere l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 3 maggio 1945, l'Amministrazione della giustizia se ne avvantaggerà, con soddisfazione delle legittime aspettative dei magistrati, che hanno partecipato al concorso, facendo affidamento sui posti che nell'anno si rendono vacanti.

Pertanto si propone la modifica dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, come appresso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è così modificato:

« Le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero dei posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio nelle promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti, che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 maggio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito scrutinio. Tale disposizione si applica anche per le vacanze che si verificano entro il 1953 ».